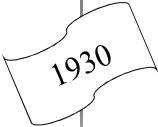


Salute e sicurezza durante il lavoro



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

**Dipartimento di
Scienze della Vita
20 ottobre 2014**


**Codice Penale
(Regio Decreto 19 ottobre 1930, nr. 1398)**


Art. 451: - omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
 chiunque per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri i infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da lire 1.000 a lire 5.000*

* da € 103,29 a € 516,46

Art. 589: - omicidio colposo
 Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
 Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 1 a 5 anni. [...]

Art. 590: - lesioni personali colpose
 Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,87.
 Se i fatti sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 2 a 6 mesi o della multa da € 247,90 a € 929,62; e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 6 mesi a 2 anni o della multa da € 619,75 a € 1235,50.

1942



Codice Civile

(Regio Decreto 16 marzo **1942**, nr. 262)

Art. 2087: - tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le **misure** che, secondo la particolarità del lavoro sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

1948



Costituzione della Repubblica Italiana

(G.U. nr. 289 del 27 dicembre 1947)

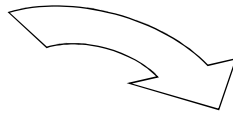
Art. 3 – [...] è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese

Art. 32 – La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [...]

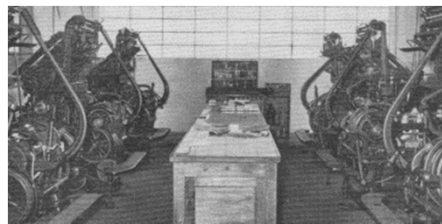
Art. 35 – La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori

Art. 41 – L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana

Gli anni '50 - il miracolo italiano



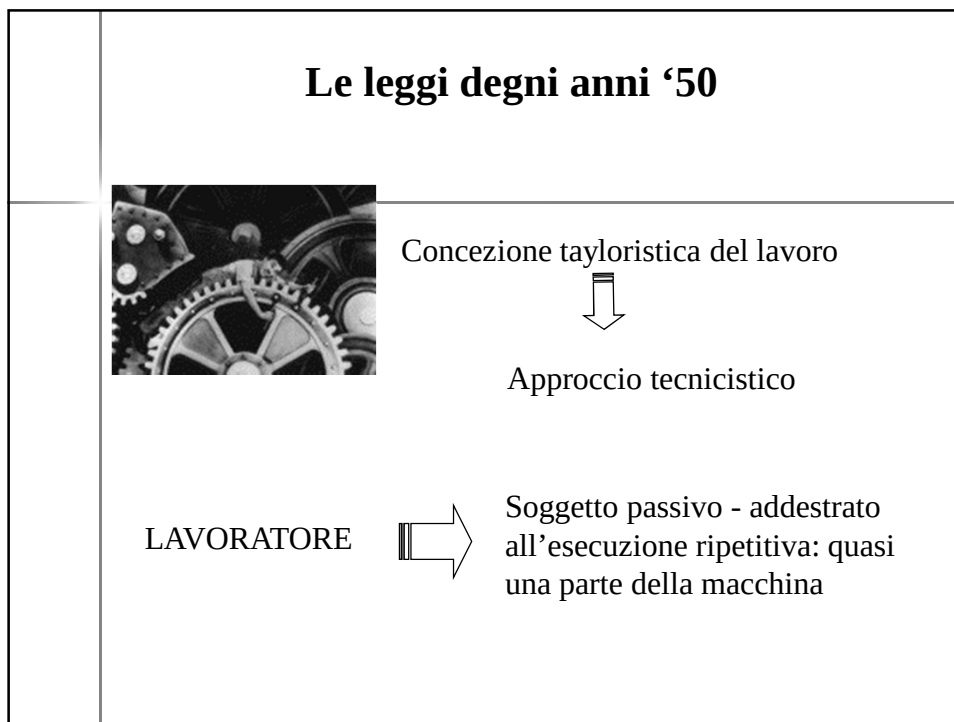
**AUMENTANO
GLI INFORTUNI!**



Le leggi degli anni '50



Il Governo viene autorizzato ad emanare norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro



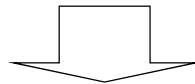
	D.P.R. 27 APRILE 1955, N. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro TITOLO I - Disposizioni generali TITOLO II - Ambienti, posti di lavoro e di passaggio TITOLO III - Norme generali di protezione delle macchine TITOLO IV - Norme particolari di protezione per determinate macchine TITOLO VI - Impianti ed apparecchi vari TITOLO VII - Impianti, macchine ed apparecchi elettrici TITOLO VIII - Materie e prodotti pericolosi o nocivi TITOLO IX - Manutenzione e riparazione TITOLO X - Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza TITOLO XI - Norme penali TITOLO XII - Disposizioni transitorie e finali	
--	---	--

	D.P.R. 19 MARZO 1956, N. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro
	<u>TITOLO I</u> - Disposizioni generali Capo I - Campo d'applicazione Capo II - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori <u>TITOLO II</u> - Disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali Capo I - Ambienti di lavoro Capo II - Difesa dagli agenti nocivi Capo III - Servizi sanitari Capo IV - Servizi igienico-assistenziali Capo V - Nuovi impianti <u>TITOLO III</u> - Disposizioni relative alle aziende agricole <u>TITOLO IV</u> - Norme penali <u>TITOLO V</u> - Disposizioni transitorie e finali Capo I – Deroghe Capo II - Applicazione delle norme Capo III - Disposizioni finali <u>ALLEGATO</u> – Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche

	D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124 Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
	L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) esercita l'assicurazione degli infortuni e delle malattie professionali nel settore dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.

INFORTUNIO SUL LAVORO

Evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni



Evento dannoso i cui componenti essenziali sono:

anomalia e imprevedibilità dell'accadimento => rispetto all'andamento regolare del lavoro

elemento eziologico => causa violenta

elemento circostanziale => occasione di lavoro

elemento consequenziale => morte o inabilità

MALATTIA PROFESSIONALE

Processi morbosi che derivano da una esposizione protratta agli effetti nocivi del lavoro, ovvero a quelle manifestazioni cliniche dovute all'azione lenta e ripetuta nel tempo di agenti patogeni legati al lavoro stesso

ex T.U. 1124/65

malattie professionali indicate nella tabella allegata (al T.U.), contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa, manifestatesi entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro

Gli anni '60 - il meccanismo inceppato



Crisi economica



CONTESTAZIONI

Legge 20 maggio 1970, n. 300

- Statuto dei Lavoratori -

Art. 9 - tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori

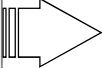
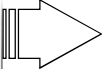
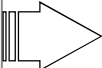
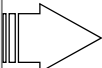
I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte quelle misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica

LAVORATORE



da
soggetto passivo
a
soggetto attivo



	Obbligo di valutazione del datore di lavoro – previa indicazione dei criteri metodologici – dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori con la relativa adozione delle misure di prevenzione
	Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
	Obbligo di prendere provvedimenti appropriati per evitare che le misure tecniche per la tutela della salute e della sicurezza possano causare rischi per la salute della popolazione deteriorare l'ambiente esterno
	Nomina del Medico Competente per verificare lo stato di salute dei lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici o biologici potenzialmente dannosi per i lavoratori stessi

	Direttive Europee 
	391/89 <u>Direttiva quadro</u>: miglioramento della salute dei lavoratori sul lavoro 654/89 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 655/89 Sicurezza per le attrezzature di lavoro 655/89 Dispositivi di protezione individuale 269/90 Movimentazione manuale dei carichi 270/90 Sicurezza di videotermini 394/90 Protezione da agenti cancerogeni 679/90 Protezione da agenti biologici

	 soluzione normativa 
	<u>Decreto Legislativo 626/94</u> Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. <i>(G. U. 12.11.1994, n. 265, s.o. n. 141)</i>



EVOLUZIONE NORMATIVA



Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(G. U. 30.04.2008, n. 101, s.o. n. 108)

in vigore dal 15 maggio 2008

D.LGS 81/08

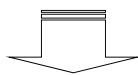
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

- in vigore dal 15 aprile 2008 -

ABROGATI

- DPR 547/55
- DPR 164/56
- DPR 303/56
- D.LGS 277/91
- D.LGS 626/94
- D.LGS 494/96

Decreto Legislativo 626/94



Decreto Legislativo 81/08

→ entrato in vigore dal 15 maggio 2008

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 **riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.**

(G. U. 12.11.1994, n. 265, s.o. n. 141)

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il D.Lgs 626/94 (D.Lgs 81/08) si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici

Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica

*Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica Tecnologica
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero della Sanità
Ministero della Funzione Pubblica*

Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, nr. 363

**Regolamento recante norme per
l'individuazione delle particolari esigenze
delle Università e degli Istituti di Istruzione
Universitaria ai fini delle norme contenute
nel D.Lgs 19.09.94, nr. 626 e successive
modifiche ed integrazioni**

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 246 del 21/10/98

Università degli Studi di Siena



**Regolamento per il miglioramento della sicurezza e della salute
nei luoghi di lavoro
dell'Università degli Studi di Siena**

(Emanato con D.R. n.141/2003-04 del 28.11.2003 in fase di pubblicazione nel B.U. n.48)

	Lavoratore 
	■ Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro. [...] Sono equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

Art. 2, lett. e	Lavoratore 
	■ personale docente, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università; ■ personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolgono l'attività presso le strutture dell'università; ■ studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti e soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti ai rischi individuati nel documento di valutazione.

	Datore di Lavoro 
	■ Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa, ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei <u>poteri decisionali e di spesa</u>  Università degli Studi di Siena: Magnifico Rettore

	 Datore di Lavoro
	<u>Art. 2, co. 1, lett a) Regolamento Sicurezza</u> <i>“Rettore quale organo a rilevanza esterna e in quanto Rappresentante Legale dell'Università, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Svolge le funzioni di datore di lavoro unico”</i> <u>Art. 39, co. 2, lett d) Statuto dell'Università degli Studi di Siena</u> <i>“Il Rettore [...] esercita il potere disciplinare nei confronti del personale di ogni categoria”</i>



Datore di Lavoro

- valutazione del rischio
- predisposizione delle misure di protezione e prevenzione conseguenti
- formazione/informazione dei lavoratori
- nomina le figure della sicurezza

Art. 16

OBBLIGHI CENTRALI

Interventi strutturali e di manutenzione degli edifici assegnati in USO all'Università



Adeguamento e tenuta a norma

- costruzione, manutenzione e modifica delle parti architettoniche;
- concessioni edilizie, abitabilità, agibilità;
- prevenzione incendi (CPI – NOP- etc.);

Art. 16

OBBLIGHI CENTRALI

realizzazione e manutenzione di:

- ✓ impianti termici, di condizionamento o climatizzazione a servizio dell'INTERO stabile
- ✓ impianti di distribuzione metano
- ✓ depositi di gas tecnici
- ✓ impianti antincendio
- ✓ impianti elettrici
- ✓ impianti telefonici
- ✓ acqua potabile
- ✓ rete degli scarichi idrici
- ✓ ascensori, montacarichi, montascale
- ✓ apparecchiature a pressione di interesse generale

Dirigente



Soggetto che, formalmente incaricato della responsabilità di una struttura operativa, esercita il potere decisionale e risponde dei risultati della gestione di essa nel quadro dell'impostazione generale stabilito dal datore di lavoro e delle risorse umane e attrezzature tecniche affidategli

PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ

POTERE ECONOMICO

POTERE DECISIONALE

	<u>Art. 2, co. 1, lett c) Regolamento Sicurezza</u> <i>“La funzione di dirigente decorre dalla data di insediamento, limitatamente ai luoghi in cui essa si esercita e alle persone che gli afferiscono direttamente o indirettamente.”</i>
	-Direttore Amministrativo - Dirigenti Amministrativi - Direttori di Dipartimento Prof.ssa Cosima Baldari

	COMPITI e FUNZIONI dei DIRIGENTI
	➤ forniscono al SPP informazioni in merito: - alla natura dei rischi, - all'organizzazione del lavoro, - alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive - alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi; ➤ predispongono tutte le misure di tutela (prevenzione, protezione e organizzative) specifiche per le attività di lavoro; ➤ impartiscono istruzioni di ordine tecnico e di normale prudenza; ➤ promuovono la formazione/informazione dei lavoratori ➤ richiedono l'osservanza da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione collettiva e individuale ➤ individuano gli addetti alle emergenze (primo soccorso, incendio, etc)

OBBLIGHI delle STRUTTURE OPERATIVE

Art. 16

(purché dotate di poteri di spesa)

SICUREZZA E IGIENE

- le attrezzature, gli strumenti e gli agenti chimici impiegati nei laboratori e nei centri di ricerca e di sperimentazione;
- controllo degli impianti tecnologici di pertinenza;
- i dispositivi di protezione individuali;
- la detenzione di gas tossici;
- l'impiego di sostanze radioattive;
- l'utilizzo di fluidi speciali;
- il primo soccorso e relativi presidi.

Art. 5

RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA E/O DI RICERCA IN LABORATORIO

Responsabili dell'attività di
RICERCA in laboratorio

sono individuati nei titolari di fondi
assegnati:

- da soggetti terzi all'Università,
 - o
 - dalla stessa Università
- per finanziare attività di ricerca
che vengono svolte in laboratori
dell'Università

Responsabili dell'attività di
DIDATTICA in laboratorio

sono individuati ad inizio anno
accademico dal Preside di
Facoltà

Preposto del laboratorio che utilizza

	RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA E/O DI RICERCA IN LABORATORIO
	D.I. 363/98 – recepimento del D.Lgs 626/94 nelle università
Art. 5	Il responsabile della attività di didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione , collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il Medico Competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
Art. 3	Per quanto attinente alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio.

	RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA E/O DI RICERCA IN LABORATORIO
	- identifica i lavoratori che collaborano nella sua attività di didattica e/o ricerca che possono essere esposti a rischio; - comunica tempestivamente ogni modifica della sua attività anche al fine di aggiornare la valutazione del rischio - si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, dandone comunicazione al datore di lavoro, al dirigente e al preposto - adotta e fa adottare le misure di prevenzione e protezione PRIMA che le attività di rischio vengano poste in essere - frequenta i corsi di formazione (=> tutor)

i dirigenti possono nominare i PREPOSTI, i quali hanno il dovere di collaborare allo svolgimento dell'attività di generale supervisione all'interno del proprio luogo di lavoro

PREPOSTO

Soggetto con il compito di assicurarsi in modo continuo ed efficace, che il lavoratore segua le disposizioni e le istruzioni di sicurezza impartite, utilizzi correttamente le attrezzature di lavoro ed in modo appropriato i dispositivi di protezione eventualmente prescritti.

Tale compito implica il dovere di sorveglianza affinché le misure di prevenzione e protezione predisposte dai dirigenti ricevano concreta attuazione da parte di ogni lavoratore.

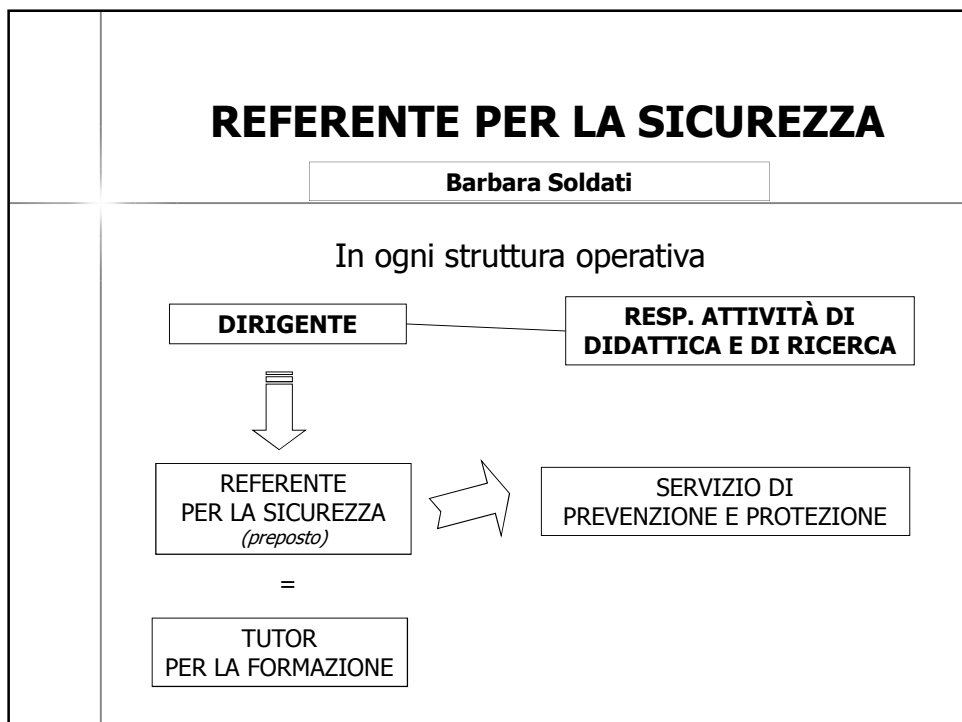
I preposti vengono designati dal dirigente mediante ordine di servizio interno.

PREPOSTI

DIP. SCIENZE DELLA VITA

BARBARA	BARTALESI
SABRINA	BORGHERESI
ANTONELLA	DI BELLO
CLAUDIA	FALERI
SONIA	GRASSINI
ROBERTA	ROMAGNOLI

	Art. 4, co. 3 Regolamento sulla sicurezza Il PREPOSTO deve:
	• vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di sicurezza, sull'effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione collettivi e individuali • esigere l'osservanza, da parte di lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione predisposte • coordinare la presenza dei responsabili delle attività di ricerca qualora usufriscano degli stessi laboratori.



REFERENTE PER LA SICUREZZA

- accompagnare i tecnici del SPP e i medici del SSS durante i sopralluoghi periodici
- compilare il registro degli eventi
- controllare/sollecitare la segnalazione degli esposti a rischi specifici
- aggiornare le informazioni necessarie per la valutazione del rischio (agenti chimici, biologici, etc.)

REGISTRO DEGLI EVENTI

QUASI-INFORTUNI

Incidenti che pur verificandosi danno luogo a danni minimi o nulli

es. : il lavoratore scivola su una scala e cade senza riportare danni

INFORTUNI MANCATI

Occasioni in cui non si è verificato l'incidente per pura fortuna

es. : il lavoratore scivola su una scala e non cade perché riesce a tenersi sul corrimano

TUTOR PER LA FORMAZIONE

Beatrice Gorelli

Figura con provata esperienza e competenza nel settore della sicurezza, che svolge attività formativa di carattere specifico dei lavoratori soggetti a rischio.

“attraverso i libri, potrei imparare tutto sul nuoto, ma è provando in piscina che imparo a nuotare”

L'attività formativa è svolta sotto il coordinamento ed in stretta collaborazione con il SPP.

Art. 10

FORMAZIONE



	Art. 2, co. 1, lett. i) Regolamento sulla sicurezza II TUTOR PER LA FORMAZIONE deve:
	• informare il personale che non stabilmente frequenta la struttura su: rischi generici, nominativi degli addetti al primo soccorso e alle emergenze, nonché sulle modalità per attivare prontamente i soccorritori esterni • formare i lavoratori afferenti alla propria struttura operativa sui rischi specifici inerenti le proprie attività lavorative
	• compilare il registro della formazione • consegnare al personale non strutturato il modulo documentale all'inizio delle attività in laboratorio

Art. 14

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E ALLE SQUADRE DI EMERGENZA

I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per inidoneità psicofisica che viene valutata esclusivamente dal Medico Competente

Gli addetti vengono designati dal Datore di Lavoro con decreto rettorale tra il

- personale docente
- personale tecnico-amministrativo

Possono essere designati – previ specifici accordi – anche i lavoratori dipendenti di imprese appaltatrici



ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Complesso di San Miniato: 61 addetti

Dip. Scienze della Vita

MASSIMO	BELLONI
LUCIA	BURRINI
SABRINA	FALCHI
CLAUDIA	FALERI
ALESSANDRO	GRADI
EMANUELE	GRADI
MASSIMO	GUARNIERI
SIMONA	MACCHERINI

LEONARDO	MASI
MASSIMO	MIGLIORINI
EUGENIO	PACCAGNINI
CLAUDIA	PERINI
ROBERTA	ROMAGNOLI
MARCO	ROMI
BARBARA	SOLDATI
CLAUDIA	TORRICELLI



COMPONENTI SQUADRE DI EMERGENZA

Complesso di San Miniato: 62 addetti

Dip. Scienze della Vita

SABRINA	FALCHI
MASSIMO	GUARNIERI
ALESSANDRO	ARMINI
BARBARA	BARTALESI
MASSIMO	BELLONI
LUCA	BINI
LUCIA	BURRINI
PAOLO	CASTAGNINI

CLAUDIA	FALERI
BEATRICE	GORELLI
ALESSANDRO	GRADI
EMANUELE	GRADI
SIMONA	MACCHERINI
LEONARDO	MASI
BARBARA	SOLDATI

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza



- Persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro

Può accedere a tutti i luoghi di lavoro

È consultato in ordine alla valutazione dei rischi e alla nomina del RSPP

Riceve le informazioni provenienti dall'Organo di vigilanza

Partecipa alla riunione periodica

Avverte il RSP dei rischi individuati

Può far ricorso alle autorità competenti

Art. 7

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Sono individuati nell'ambito:

del personale tecnico-amministrativo	nr. 6
del personale docente	nr. 4
degli studenti	nr. 2

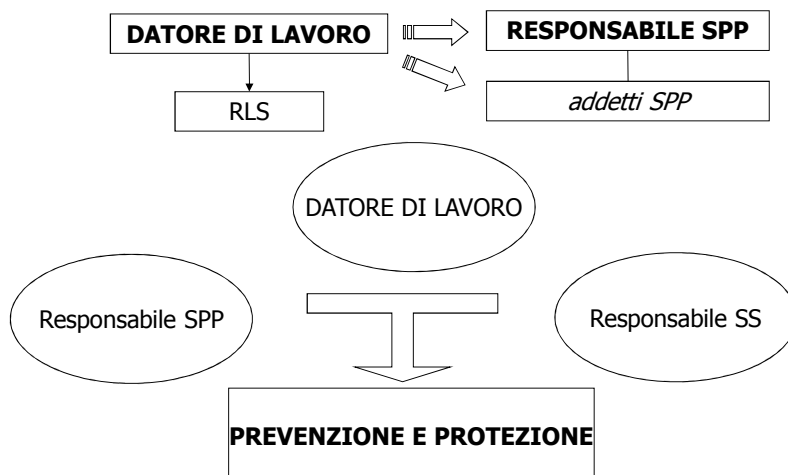


Università degli Studi di Siena

- | | |
|---|--|
| ■ Sig. Sergio Ramaldi
Uff. Tecnico
Sede Arezzo | Sig. Marcello Magi
Sportello Avanzato -
Servizio Sede di Arezzo |
| Dr. Izzo Senatro
Dip. di Scienze Fisiche, della Terra
e dell'Ambiente | Sig. Nicola Semboloni
Biblioteca Economia |
| ■ Sig. Giancarlo Pagani
Dip. di Scienze Fisiche, della Terra
e dell'Ambiente | Sig. Gabriele Pasqui
Divisione Appalti, Convenzioni e
Patrimonio |
| Dr. Gianfranco Corbini
Dip. Biotecnologie, Chimica e Farmacia | Dr.ssa Daniela Vannoni
Dip. Scienze mediche, Chirurgiche e
Neuroscienze |
| ■ Dott. Roberto Bartali
Servizio Reti, Sistemi e Sicurezza Informatica | |
| ■ Sig. Kris Cipriani
Studente | Sig.ra Ilaria Machetti
Studentessa |

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 8





SORVEGLIANZA SANITARIA

- visite preventive
- visite periodiche
- visite a richiesta del lavoratore

I lavoratori



si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA



STRUTTURE UNIVERSITARIE

Controllo
ambientale

Controllo
sanitario

Attività di
informazione

Altro

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Medico Compente Coordinatore	Prof. Giuseppe Battista	0577 586753	battista@unisi.it
Medico Competente	Dott. Giovanni Battista Miceli	0577 586758	miceli3@unisi.it
Medico Competente	Dott.ssa Giulia De Vuono	0577 586758	devuono@unisi.it
Medico Competente	Dott.ssa Francesca Barbagli	0577 586758	barbagli13@unisi.it

SUPPORTO E CONSULENZA
IN MATERIA DI SALUTE



Misure generali di tutela	
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;	
All'esito della valutazione dei rischi il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente la valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro	

Misure generali di tutela

- b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;



Art. 2087: - tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

D.LGS 81/08

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

- in vigore dal 15 aprile 2008 -

Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, quelli riguardanti le **lavoratrici in stato di gravidanza**, nonché quelli connessi alle differenze di **genere**, all'**età**, alla **provenienza da altri paesi**.

2. [...]

Misure generali di tutela

- e) riduzione dei rischi alla fonte;
- i) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale

Attività di prevenzione primaria: interventi di natura sanitaria, tecnica, sociale, economica ed educativa, in ambito collettivo, volti ad impedire che un determinato evento nocivo possa manifestarsi.

Attività di prevenzione secondaria: interventi di diagnosi precoce e/o assistenza riferiti al singolo

Attività di prevenzione terziaria: interventi riabilitativi di natura sociale, economica e di reinserimento lavorativo volti ad impedire l'aggravamento e/o la riproposizione di eventi nocivi in un soggetto/ambiente che è stato precedentemente oggetto di incidenti/infortuni/malattie





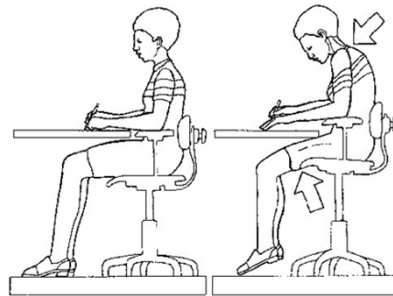
Misure generali di tutela

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

Misure generali di tutela

g) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;



Misure generali di tutela

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;

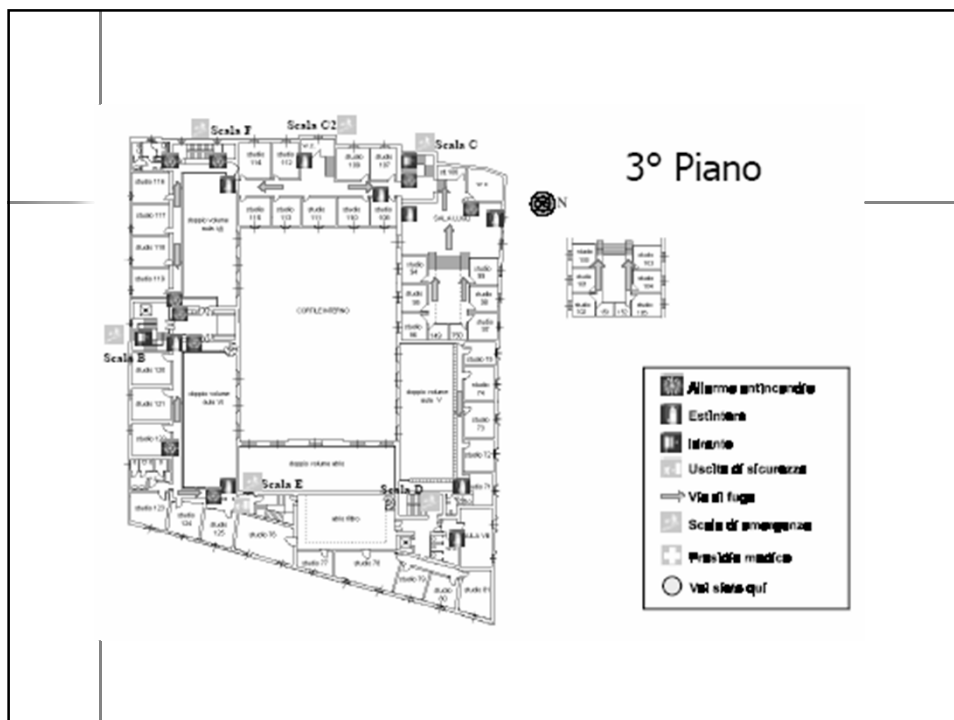
l) controllo sanitario dei lavoratori

	Misure generali di tutela
	m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona; n) misure igieniche;

	Misure generali di tutela
	s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

	Misure generali di tutela
	p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

	LA SEGNALETICA
	<u>Attenzione:</u> ogni luogo di lavoro può diventare pericoloso! Occorre imparare a riconoscere con immediatezza i segnali seguenti  Cartelli di divieto  Cartelli di avvertimento  Cartelli di salvataggio  Cartelli per le attrezzature antincendio



CHIAMATA DEI SOCCORSI ESTERNI



- ✓ Nome e cognome
- ✓ Qualifica, struttura di appartenenza
- ✓ Indirizzo dell'edificio in cui si è verificata l'emergenza (specificando la città e la via)
- ✓ Cosa è stato già fatto e cosa si sta facendo

Non riattaccare mai il telefono per primi; l'operatore potrebbe voler acquisire altre informazioni.

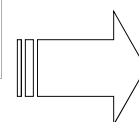
Norme di comportamento in caso di incendio



NORME COMPORTAMENTALI

- **Mantenere la calma, non gridare "Al fuoco!" per non diffondere il panico**
- **Non perdere tempo per raccogliere effetti personali**
- **Uscire dall'ambiente, avendo cura di chiudere le finestre e le porte, dopo aver accertato che nessuno permanga nel locale**
- **Non correre, non spingere, percorrere ordinatamente le vie di esodo, seguendo le luci di emergenza e la segnaletica di sicurezza. Non utilizzare gli ascensori o i montacarichi**
- **In presenza di fumo, camminare abbassati, proteggendo il naso e la bocca con un fazzoletto possibilmente umido**

Norme di comportamento in caso di incendio



NORME COMPORTAMENTALI

- **Se bisogna attraversare una zona interessata da un incendio bagnarsi abbondantemente gli abiti**
- **Prima di aprire una porta, verificare con una mano se è calda; in caso positivo non aprirla e cercare un'altra via di esodo**
- **Se ci si trova intrappolati e l'ambiente più vicino è bagno, rifugiarsi in questo ambiente, se munito di finestra. Il bagno è provvisto di acqua e di rivestimenti non infiammabili: aprire i rubinetti, facendo defluire l'acqua sotto la porta, bagnarla e chiudere le fessure con asciugamani o carta bagnata per evitare l'ingresso del fumo**
- **Non sostare in punti dove si può essere di intralcio ai soccorritori. Non allontanarsi in automobili per non creare ingorghi**

■ Il sistema sanzionatorio



REATI DI EVENTO

REATI DI PERICOLO



1930

REATI DI EVENTO



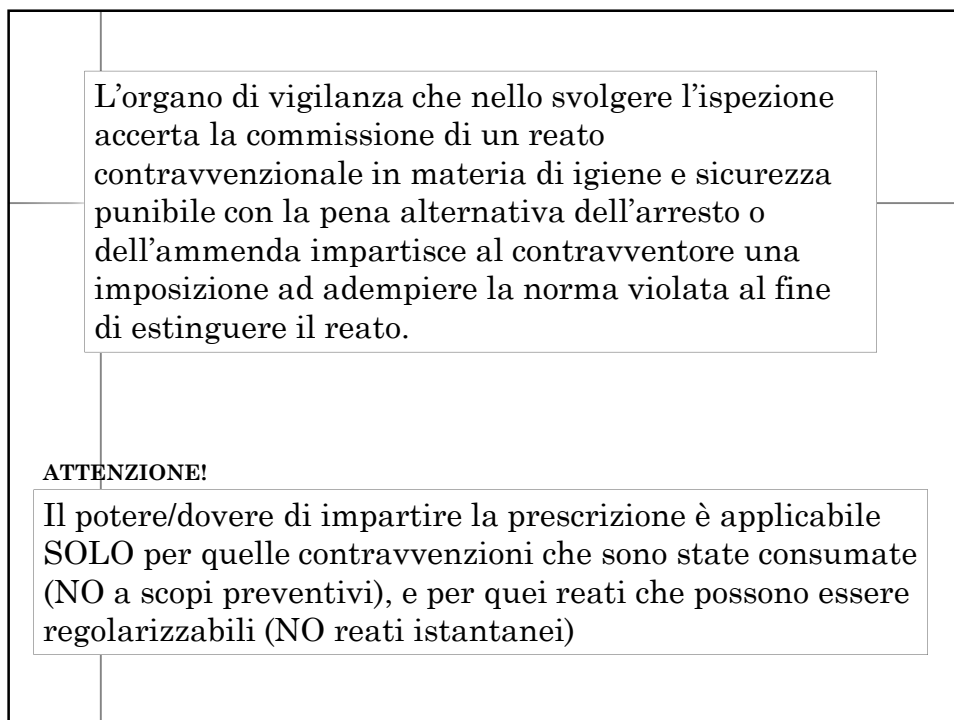
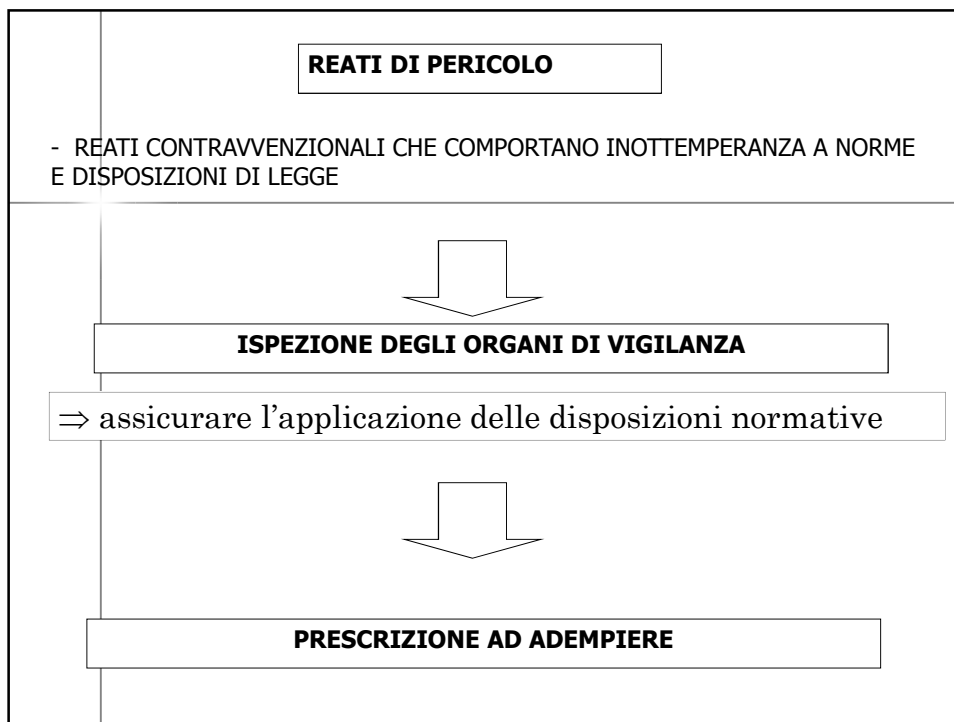
**Codice Penale
(Regio Decreto 19 ottobre 1930, nr. 1398)**

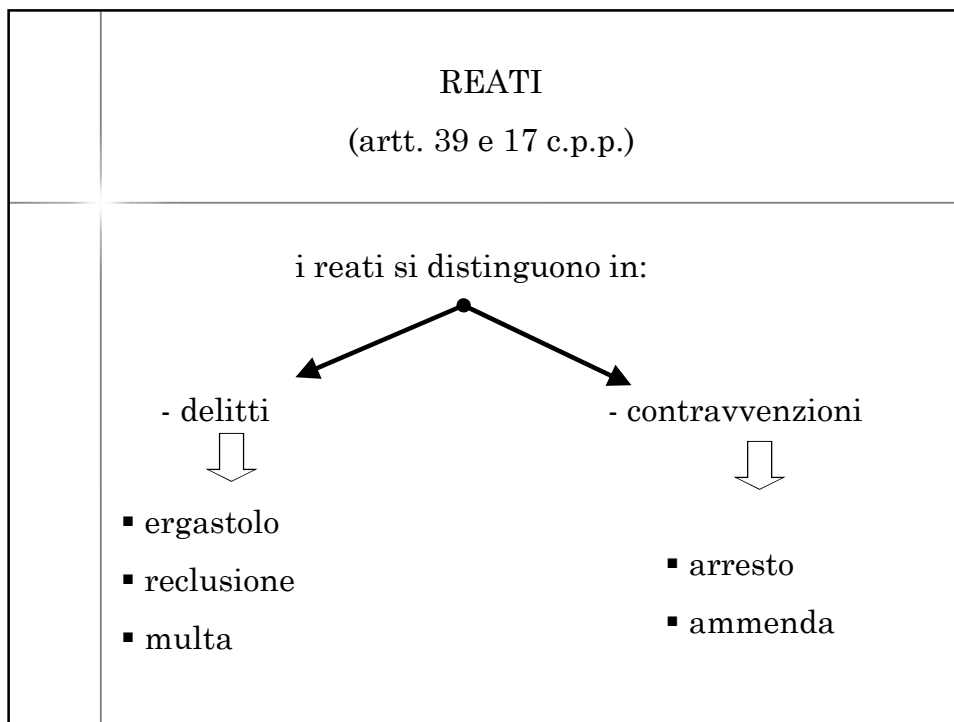
Art. 451: - omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
chiunque per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri i infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da lire 1.000 a lire 5.000*

* da € 103,29 a € 516,46

Art. 589: - omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
 Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 1 a 5 anni. [...]

Art. 590: - lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,87.
 Se i fatti sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 2 a 6 mesi o della multa da € 247,90 a € 929,62; e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 6 mesi a 2 anni o della multa da € 619,75 a € 1235,50.





		Datore di lavoro e dirigente	Preposto	Lavoratore
Sostituzione e riduzione		Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2500 a € 6400	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1600	
Valutazione del rischio				
Informazione e formazione		Arresto fino a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 4000	Arresto sino a 1 mese o ammenda da € 250 a € 1000	Arresto fino a un mese o ammenda da € 200,00 a € 600,00
		Datore di lavoro e dirigente	Preposto	Medico Competent
Sorveglianza sanitaria		Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2500 a € 6400	Arresto sino a 1 mese o ammenda da € 250 a € 1000	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da € 300 a € 600
				Lavoratore
				Arresto fino a un mese o ammenda da € 200,00 a € 600,00

	L'attività di vigilanza può essere esercitata:
	– su iniziativa del Servizio Competente (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, Vigili del Fuoco, Comitati regionali, etc.); – su delega della Procura della Repubblica (attraverso la polizia giudiziaria); – su segnalazione o richiesta di intervento (azione delle organizzazioni sindacali, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, di qualsiasi lavoratore, o “controlli incrociati” effettuati da altro ente pubblico)

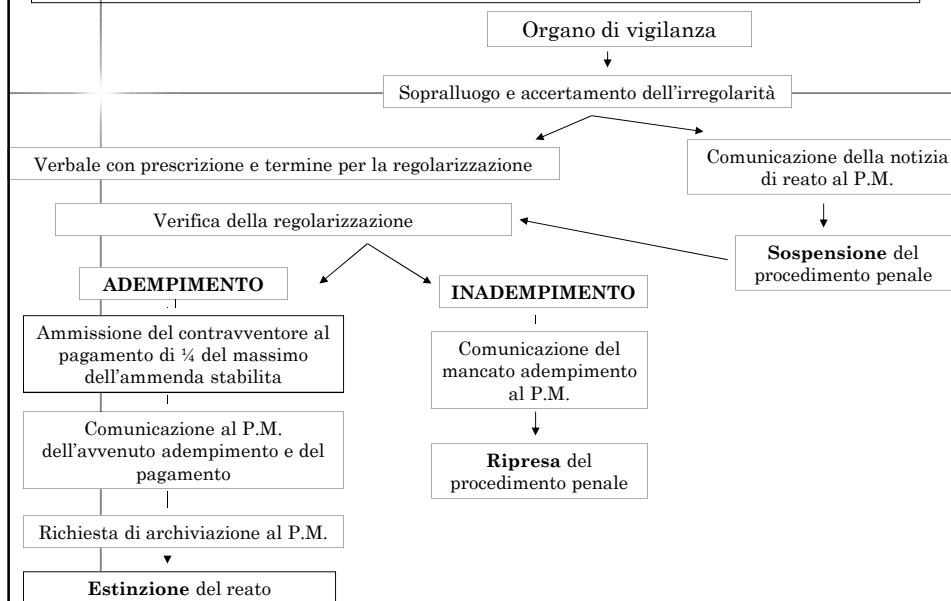
	➤ Gli organi di vigilanza e controllo
	➤ Aziende Sanitarie Locali ➤ Direzione Provinciale del lavoro ➤ Vigili del Fuoco ➤ Comando Carabinieri c/o Ispettorato del Lavoro ➤ Ministero dell'Industria ➤ Comitati di coordinamento regionali ➤ Polizia Giudiziaria

Polizia Giudiziaria

Presso le Procure della Repubblica sono costituite le
Sezioni di Polizia Giudiziaria

- **Ufficiali di Polizia Giudiziaria dell'Arma dei Carabinieri** (Nucleo antisofisticazione – NAS, e al Nucleo Operativo ecologico – NOE, etc.)
- **Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato**
- **Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Polizia Penitenziaria**
- **Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza**
- **Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato**
- **Vigili Urbani**
- **Vigili del Fuoco**
- **Ufficiali di Polizia Giudiziaria della ASL**
- **Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Direzione Provinciale del Lavoro**

Estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro



	Art. 20 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Obblighi dei lavoratori	
	[...] 2, I lavoratori devono in particolare: [...] h) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal Medico Competente	
art. 59, co. 1) lett. a)		Arresto fino a un mese o ammenda da € 200,00 a € 600,00